



RIFORMA DEL TERZO SETTORE

FERMO, 31 MARZO 2017

DOTT. GIAN MARIO COLOMBO

Fonti normative

LA LEGGE 6.6.2016 N. 106 PREVEDE LA
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA:

1. DEL TERZO SETTORE;
2. DELL'IMPRESA SOCIALE;
3. DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE

PER TERZO SETTORE SI INTENDE IL COMPLESSO DEGLI ENTI PRIVATI COSTITUITI PER IL PERSEGUIMENTO – SENZA SCOPO DI LUCRO –

- DI FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE CHE PROMUOVONO E REALIZZANO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
- MEDIANTE FORME DI AZIONE VOLONTARIA E GRATUITA O DI MUTUALITÀ O DI PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI E SERVIZI.

POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA DA PARTE DI ENTI NON PROFIT PURCHÉ STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLA FINALITÀ DELL'ENTE

DETE ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' ED IN COERENZA CON I RISPETTIVI STATUTI O ATTI COSTITUTIVI.

NON FANNO PARTE DEL TERZO SETTORE:

- LE FORMAZIONI E LE ASSOCIAZIONI POLITICHE.
- I SINDACATI.
- LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.
- LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE CATEGORIE ECONOMICHE
- LE FONDAZIONI BANCARIE
- GLI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE

Legge Delega per la riforma del Terzo Settore

Principi generali

Sono **numerosi i richiami alla trasparenza**, all'informazione verso terzi, alla partecipazione di associati e lavoratori

1) La pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali

| | |
|---|--|
| Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del Codice Civile | «prevedere obblighi di trasparenza e di informazione , anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale» (<i>art.3,comma1, lettera a)</i>) |
|---|--|

2) La Governance delle Associazioni (1)

Principi e criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore

«definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, **partecipazione degli associati** e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di **trasparenza**, di correttezza e di economicità della gestione degli enti»
(art.4, comma1, lettera d))

2) La Governance delle Associazioni (2)

Principi e criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore

«disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche(..)»
(art.4, comma 1, lettera g)

3) Passaggio da qualifiche basate su requisiti formali ad un sistema basato sulla misurazione dell'impatto (1)

**Vigilanza,
monitoraggi
o e controllo
sugli enti
del Terzo
Settore**

«per la valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli **effetti delle attività svolte rispetto all'obiettivo individuato**»
(art. 7, comma 3)

3) Passaggio da qualifiche basate su requisiti formali ad un sistema basato sulla misurazione dell'impatto (2)

| | |
|--|---|
| Principi e criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore | «individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti » <i>(art. 4, comma 1, lettera o)</i> |
|--|---|

IL NON PROFIT PRODUTTIVO: dalle start up innovative alle società benefit ,alla IMPRESA SOCIALE (Art. 6)

CON I DECRETI LEGISLATIVI SI PROVVEDE AL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCIPI DIRETTIVI:

1. QUALIFICARE L'IMPRESA SOCIALE QUALE ORGANIZZAZIONE PRIVATA CHE:

- SVOLGE ATTIVITA' DI IMPRESA PER LE FINALITA' PREVISTE PER IL TERZO SETTORE.
- DESTINA I PROPRI UTILI PRIORITARIAMENTE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
- ADOTTA MODALITA' DI GESTIONE TRASPARENTI, FAVORENDO IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI E DEGLI «STAKEHOLDER»

DA UN LATO VI E' IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI ENTE NO PROFIT MA A SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PURAMENTE IMPRENDITORIALI.
DALL'ALTRO IL RICONOSCIMENTO DELLA NON ESSENZIALITA' DELLO SCOPO LUCRATIVO IN CAPO ALLA SOCIETA' DI CUI AL LIBRO V DEL CODICE CIVILE

2.INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI IN CUI PUO' ESSERE SVOLTA ATTIVITA' DI IMPRESA SOCIALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE.

3.PREVISIONE DELLE FORME E LIMITI DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, SIA PURE NEI LIMITI DI QUANTO AVVIENE NELLE COOPERATIVE

4.RIDEFINIZIONE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI.

5.COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE SOCIALI CON QUELLA DELLE ONLUS.

6.PREVISIONE DELLA NOMINA DI UNO O PIU' SINDACI REVISORI ALLO SCOPO DI MONITORARE E VIGILARE:

- SUL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO DELL'IMPRESA SOCIALE.
- SUL RISPETTO DELLA CORRETTA AMMINISTRAZIONE
- SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
- SUGLI ADEMPIMENTI DEL D.LGS 231/2001